

RICHIESTA DI ACCESSO DI ORGANIZZAZIONE SINDACALE – IL DIRITTO AD ACCEDERE DEL SINDACATO, AI SENSI DELLA LEGGE 241/90 PRESCINDE DALLA RAPPRESENTATIVITÀ DELLO STESSO, PONENDOSI COME “ALTRO” RISPETTO AI DIRITTI DI INFORMAZIONE PREVENTIVA, PARTECIPAZIONE E VERIFICA, REGOLATI DALLA NORMATIVA DI SETTORE - NECESSITÀ DI GARANTIRE IL BILANCIAMENTO TRA L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO ED IL BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE IN CASO DI RICHIESTA DI UNA MOLE TROPPO ELEVATA DI DOCUMENTI

Ricorrente: Sindacato Polizia

contro

Amministrazione resistente: Questura di

FATTO

Il sig., in qualità di segretario generale del Sindacato Polizia ... , ha presentato due istanze di accesso rivolte al Questore di chiedendo l’ostensione di tutta la documentazione inerente lo straordinario emergente, cambi turno, presenze esterne, reperibilità, ore di servizio notturno effettuati presso il Commissariato di ... e tutta la documentazione inerente lo straordinario emergente dall’Ufficio di Gabinetto della Questura di ... , dal mese di gennaio al mese di agosto c.a.. Motivava l’istanza con la necessità di accertare e verificare l’equità e l’imparzialità della distribuzione dei carichi di lavoro che gravano sul personale anche attraverso il ricorso dell’istituto dello straordinario “emergente”. L’amministrazione adita, con due provvedimenti dell’8 settembre 2017, rigettava le istanze presentate ritenendole entrambe preordinate ad operare un controllo generalizzato sull’attività dell’amministrazione.

Avverso tali provvedimenti di rigetto il sig. ... ha adito, nei termini, la Commissione con due distinti ricorsi affinché esaminasse il caso, ex art. 25 legge 241/90, e adottasse le conseguenti determinazioni.

E’ pervenuta memoria dell’amministrazione resistente la quale ribadisce che la richiesta, per la mole della documentazione richiesta e per l’ampio periodo temporale di riferimento, appare volta ad operare un controllo generalizzato sull’operato dell’amministrazione adita.

Inoltre la Questura di eccepisce che il Sindacato ricorrente non appartenerebbe alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, e che solo a queste ultime, firmatarie dei CCNL, competono i diritti di informazione preventiva, di partecipazione e verifica secondo le normative di riferimento DPR 254/1999, DPR 164/2002 e Accordo Nazionale Quadro per le forze di Polizia ad Ordinamento civile.

DIRITTO

La Commissione, disposta in via preliminare la riunione dei due ricorsi per connessione soggettiva ed oggettiva, osserva che per quanto attiene alla legittimazione del sindacato, l'orientamento della giurisprudenza amministrativa è costante ed univoco ritenendo sussistente il diritto dell'organizzazione sindacale ad esercitare l'accesso agli atti della P.A., per la cognizione di documenti che possano coinvolgere sia le prerogative del sindacato quale istituzione esponenziale di una determinata categoria di lavoratori, sia le posizioni di lavoro di singoli iscritti nel cui interesse e rappresentanza opera l'associazione (in tal senso, Cons. Stato Sez. VI, 20/11/2013, n. 5511).

Nel caso di specie i documenti richiesti appaiono inerire alle prerogative del sindacato in quanto tale e finalizzati alla salvaguardia di uno degli aspetti più significativi del rapporto di lavoro quale l'orario di lavoro applicato anche con riferimento all'esercizio dei diritti sindacali.

In merito alle deduzioni offerte dalla Questura di, la quale eccepisce che solo i sindacati maggiormente rappresentativi sarebbero titolari dei diritti di informazione preventiva e dei diritti di partecipazione e verifica, la Commissione osserva quanto segue.

Nel caso che ci occupa l'accesso è stato richiesto ai sensi della legge 241/90 e la valutazione del diritto ad accedere, da parte della Commissione, prescinde dalla rappresentatività del sindacato poiché tale diritto si pone come "altro" rispetto ai diritti di informazione preventiva, partecipazione e verifica regolati dalla normativa di settore, in ordine alla quale la Commissione sarebbe incompetente a deliberare.

Tutto ciò premesso la Commissione, però, condivide la considerazione che la documentazione richiesta appare molto numerosa, riferendosi ad un arco temporale di circa otto mesi. A tal riguardo sarebbe legittima una richiesta, rivolta dall'amministrazione adita al sindacato accedente, di voler meglio specificare l'oggetto della richiesta, limitandolo. Le verifiche cui l'accesso appare preordinato potrebbero essere svolte "a campione" o limitate ad un arco temporale inferiore così da garantire il bilanciamento tra l'esercizio del diritto di accesso ed il buon andamento della pubblica amministrazione.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

(Decisione della Commissione per l'accesso adottata nella seduta del 19 ottobre settembre 2017)